

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## Circolare di Studio n. 47 del 17 Maggio 2020

### Oggetto:

- **DECRETO LEGGE N.33 DEL 16 MAGGIO 2020 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**
- **RIAPERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLA REGIONE MARCHE**

### PREMESSA:

Con Decreto-Legge n.33 del 16 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.125 - nella stessa data sono state emanate nuove disposizioni in seguito alla pandemia da Covid 19.

**Le disposizioni del presente decreto:**

**PRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DEL 18 MAGGIO 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 31 LUGLIO 2020.**

**FANNO ECCEZIONE ALCUNI DIVERSI TERMINI CHE VENGONO SPECIFICATI NELLA PRESENTE CIRCOLARE.**

Nella presente circolare vengono evidenziate solo alcune di tali disposizioni:

- **LE PERSONE FISICHE POSSONO LIBERAMENTE CIRCOLARE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE**
- **FINO AL 2 GIUGNO 2020 SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI, CON MEZZI PUBBLICI E PRIVATI, IN UNA REGIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA IN CUI ATTUALMENTE CI SI TROVA, SALVO CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI ASSOLUTA URGENZA OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE; RESTA IN OGNI CASO CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA**
- **A DECORRERE DAL 3 GIUGNO 2020 GLI SPOSTAMENTI INTERREGIONALI POSSONO ESSERE LIMITATI SOLO CON PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN RELAZIONE A SPECIFICHE AREE DEL**

- TERRITORIO NAZIONALE, SECONDO PRINCIPI LEGATI AL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN TALI AREE**
- **FINO AL 2 GIUGNO 2020 SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO, CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI E PRIVATI, SALVO CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI ASSOLUTA URGENZA OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE. A DECORRERE DAL 3 GIUGNO 2020 GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO POSSONO ESSERE LIMITATI SOLO CON PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN RELAZIONE A SPECIFICI STATI E TERRITORI, SECONDO PRINCIPI LEGATI AL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E NEL RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO DELLA UE E DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI**
  - **GLI SPOSTAMENTI TRA LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO O LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LE REGIONI CON ESSI CONFINANTI SONO CONSENTITI**
  - **IL DIVIETO DI MOBILITA' DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PERMANE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA QUARANTENA IN SEGUITO A PROVVEDIMENTO SANITARIO IN QUANTO RISULTATE POSITIVE AL VIRUS COVID 19 E PER I SOGGETTI CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI SOGGETTI POSITIVI**
  - **RIMANE VIETATO L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**
  - **LE RIUNIONI POSSONO SVOLGERSI GARANTENDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA IN PERSONALE DI ALMENO UN METRO**
  - **LE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI DEVONO SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DI PROTOCOLLI O LINEE GUIDA IDONEI A PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CONTAGIO NEL SETTORE DI RIFERIMENTO. IN ASSENZA DI PROTOCOLLI REGIONALI TROVANO APPLICAZIONE I PROTOCOLLI O LE LINEE GUIDA ADOTTATI A LIVELLO NAZIONALE**
  - **IL MANCATO RISPETTO DEI CONTENUTI DEI PROTOCOLLI O DELLE LINEE GUIDA, REGIONALI, O, IN ASSENZA, NAZIONALI, DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA**
  - **PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, LE REGIONI**

**MONITORANO CON CADENZA GIORNALIERA L'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NEI PROPRI TERRITORI COMUNICANDO AL MINISTERO DELLA SALUTE TALI INFORMAZIONI. POTRANNO QUINDI ESSERE INTRODOTTE MISURE DEROGATORIE, AMPLIATIVE O RESTRITTIVE IN SEGUITO AI RISULTATI DI TALE MONITORAGGIO PER LE ATTIVITA' DELLE AREE DEL TERRITORIO REGIONALE SPECIFICAMENTE INTERESSATE.**

### **SANZIONI E CONTROLLI:**

- Le violazioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 400 euro a 3.000 euro**.
- Se il mancato rispetto avviene tramite l'utilizzo di un **veicolo** le sanzioni sono **aumentate fino a un terzo**.
- Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**.
- In caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la **sanzione amministrativa è raddoppiata** e quella **accessoria** è applicata nella **misura massima**.

### **RIAPERTURA ATTIVITA' NELLA REGIONE MARCHE:**

Con **decreto n.152** del 15 maggio e **n.153** del 16 maggio 2020 la Giunta della **Regione Marche** ha deliberato la **riapertura** delle seguenti attività economiche, produttive, commerciali e artigianali:

#### **DAL 18 MAGGIO 2020:**

- Somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali quali pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio; nei Circoli privati nonché negli stabilimenti balneari appositamente dotati di impianti e attrezzature;
- Acconciatore, estetista, centro benessere;
- Commercio su aree pubbliche;
- Commercio al dettaglio in sede fissa;
- Tatuatore e piercing;
- Sgombero cantine e solai;
- Attività turistiche contenute nel Titolo II della L.R. n.9/2006;

- Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione ad attività connesse

**DAL 29/05/2020:**

- Stabilimenti balneari

**Allegato DL. n.33 del 16/05/2020**

**Allegato Decreto Regione Marche n.152 del 15/05/2020**

**Allegato Decreto Regione Marche n.153 del 16/05/2020**

**Allegato Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.